

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIORCA, PRESTI e XIUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1995

Disposizioni relative all'istituzione del Ministero del mare

ONOREVOLI SENATORI. - Ebbe ad insegnarmi mio nonno - il quale mi iniziò al culto dell'umanesimo, inteso come mezzo per educare e nobilitare l'uomo - che ogni uomo non possa, e non debba, prescindere dal vissuto, qualunque sia, essendo, quel passato, *come una stella cadente che, strinando d'argento il notturno velluto d'un cielo d'estate, arreca luce al cuore del prosimo.* Una mattina di tanti anni fa, era domenica, appena desto, mi precipitai a spalancare il balcone della mia stanza da letto, elettrizzato com'ero all'idea di una giornata da vivere intensamente in Mare, tra sentieri verticali, liquidi e turchini. Senonchè, gli antichi tetti di Ortigia, l'antica Siracusa, mi apparvero incappucciati di nebbia, mi apparvero sfumati ed evanescenti come fantasmi che scomparivano ancor prima di giungere sul mare di cui, peraltro, percepivo la voce rimbombante. Lo scirocco, soffiando impetuoso, zebra di giallo i vetri del mio balcone ed in cielo si rincorrevano navigando a gran lasco caravelle vaporose, gravide di sabbia come «marticane», le belle barche armate a vela latina d'un tempo, un tempo adibite al trasporto della sabbia dagli arenili alla città. Non potendo andar per mare, pensai di scrivere di mare; mi resi subito conto che avrei fallito nell'intento perchè ero come impaniato in una nebbia d'idee, così come le rondini, che udivo agitarsi, senza pigollo alcuno, tra gronde e comignoli, anch'esse sovrastate dal gran grigiore circostante. Per evitare che le idee fuggissero via prima ancora di venir catturate dai ghirigori dell'inchiostro, presi a vergare su un foglio di carta due parole: il Mare. Di lì a poco entrò nella stanza Maria che, dopo avermi passato un braccio intorno al collo ed aver dato una sbirciatina al foglio, mi informò che in cucina fumigava una capiente tazza di cioccolato denso e cremoso e che... mare si scrive con la «m»

minuscola. Alle mie proteste, tornò di lì a poco con una grammatica d'italiano aperta alla pagina giusta, dalla quale si evinceva che mare, nome comune di cosa, va scritto con la «m» minuscola e non maiuscola come io avevo fatto.

Indignato uscii di casa; per vanelle ovattate dalla nebbia; per vanelle rese sdrucchiole da quel sapone atmosferico, arrivai sul Lungo Mare: qui i pescatori davano già la caccia ai saraghi, i quali, secondo costume, si divertivano nel fragoroso rotolare delle ondate: c'erano però già le prime vittime che guizzavano tra le morbidezze delle alghe nei panieri. Proseguii verso il Fosso, il porto peschereccio di Siracusa; al Fosso, il «marobbio», la corrente, scorrendo con impeto, spostava lungo piani orizzontali le barche all'ormeggio, al Fosso, qua e là per i moli, capannelli di marinai annoiati, a stento contenuti nei vestiti della festa. Guardai verso i «calafatari», il cantiere delle barche: sotto uno squero, su un gran ciocco d'albero in attesa che il «maestro» d'ascia lo trasformasse in ruote, madieri, paramezzali, stava seduto un vecchio marinaio, una vecchia conoscenza. Era lo «zio» Turi Fontana, il quale, aspirando da un mezzo toscano, si avvolgeva in mobili spire di fumo giallognolo.

Lo «zio» Turi Fontana era un vecchio marinaio dell'epoca delle vele, dei remi e delle stelle; in gioventù, da mozzo, aveva saputo obbedire; una volta divenuto «padrone», padrone marittimo cioè padrone di un berretto gallonato conferitogli dal Mare, aveva saputo comandare interpretando il «comando» così come va inteso, non privilegio bensì dovere, il più duro dei doveri da compiere: «è l'esempio che comanda!», usava infatti dire lo «zio» Turi.

Allorchè quest'ultimo mi avvistò, cercò di prendere il sopravvento facendo infatti riferimento ad una previsione da lui azzardata

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la sera precedente, «la speranza c'è, Enzo», la speranza d'andar per Mare, mi precisò che la previsione meteorologica per l'uomo è come una cambiale, talvolta la si onora, pagandola, talaltra la si lascia andare in protesto; in ogni caso, se fosse entrato il vento preconizzato, il mare quella mattina sarebbe stato liscio, levigato a specchio. Forse per deviare dalla rotta della contestazione la mia mente, mi indicò due marinai, i «famigli», così soprannominati per la totale dedizione al mare, i quali imprecaivano ad alta voce additandosi scambievolmente una rete distesa sul molo. A sentire lo «zio» Turi, i «famigli» avevano ragione ad imprecare: dopo avere calato quella rete in posta, salpandola l'avevano trovata interamente corrosa dagli acidi rigurgiti industriali e dagli scarichi urbani... poco urbani! «Povero mare!», esclamò lo «zio» Turi; aggiunse che, a guardare il mare del nostro tempo, gli veniva da piangere, quel mare che era camposanto per suo nonno, suo padre e due fratelli, scomparsi contemporaneamente, durante un violentissima «ponentata», mentre dai «mari di fuori e fuori», ossia da quei mari tanto a largo da non lasciare intuire che ve ne potrebbero essere di altri più a largo di quelli, (era il tempo delle vele e dei remi!) navigavano faticosamente di bolina verso la sicurezza del porto più vicino in cui non giunsero mai; di loro non era stato mai più trovato niente se non una tavola di boccaporto ed un conzo ancora addugiato nella canestra. «Il mare li ha chiamati!», esclamò lo «zio» Turi con commozione non disgiunta da un pizzico di fierezza. A sentir lui, il mare di quel tempo non esigeva fiori per onorare i morti, perchè il mare di quel tempo, complice il sole, erigeva croci di luce sopra tumuli di ossa pietrificate, perchè il mare di quel tempo sapeva che sulla tomba dei marinai non fioriscono le rose! A sentir lo «zio» Turi, il mare avrebbe meritato maggior rispetto da parte dell'uomo, perchè è la più grande scuola che l'uomo avrebbe mai potuto avere. A sentire lo «zio» Turi, il mare trasmette all'uomo la fede, insegnandogli ad amare e ad odiare, a pregare ed a bestemmiare, «perchè la bestemmia, se pur atto

disdicevole, in taluni frangenti è la preghiera più rapida che congiunge l'uomo a Dio». Il mare insegna all'uomo il risparmio, insegnandogli che «soldi e sopravvento si consumano, pertanto bisogna usarne con parsimonia tanto degli uni quanto dell'altro». Il mare addestra l'uomo alla lotta, insegnandogli a raggiungere «coste addisiate», coste tanto desiderate, bordeggiando controvento, stringendo il vento, navigando di bolina. Il mare abitua l'uomo alla sopportazione dei sacrifici, insegnandogli a superare i gelidi, i diacci spruzzi di salmastro contro il volto e contro gli occhi, occhi che sono da imperatore perchè adusi a mostrare il coraggio d'aver paura ed il coraggio di continuare ad aver coraggio. Il mare insegna all'uomo a conservare nel suo sale (e da che mondo e mondo il sale ha sempre conservato le cose deperibili) la sua carne, e nel buon sale del rischio il suo spirito: sale di rischio senza cui la vita non è vita ma soltanto pane cotto con il latte, zucchini bolliti senza pomodoro e senza peperoncino. Il mare insegna ancora all'uomo la carità, quella vera, quella che non esige nè premi nè benemerienze, quella che spinge un essere vivente a correre in soccorso d'un suo simile anche a costo di gravi rischi. Lo «zio» Turi a questo punto mi citò un episodio che l'aveva visto comparsa, un episodio per un me stesso inedito nonostante lo conoscessi da gran tempo. Durante l'ultimo conflitto, «malanova!», aveva prestato servizio nella «Regia Marina», ed «il Governo, malanova!» l'aveva costretto, («altro che volontario! se fosse stato per me, tra le coperte con Nina sarei rimasto!») ad imbarcarsi come nostromo su un sommergibile. Il sommergibile era il Cappellini, al comando del tenente di vascello Todaro, ed operava in Oceano Atlantico. Una mattina il Comandante Todaro piazzò un siluro nella chiglia d'un trasporto nemico: allorchè il Comandante si accortò che l'ultimo dei naufraghi aveva trovato posto sulle scialuppe di salvataggio, affondò il piroscalo e porse una cima di rimorchio alle scialuppe che rimorchiò con sè per oltre settecento miglia, in un Oceano infido e ostile. Recise la cima di rimorchio a sole venti miglia dalle Azzorre,

quando i naufraghi potevano ormai considerarsi in salvo.

La mamma del Comandante Todaro, nel frattempo deceduto per le ferite riportate sotto mitragliamento aereo Inglese, durante la guerra, tramite la Croce Rossa, ricevette una lettera inviatale dalla mamma d'un superstite del naufragio, una lettera di cui lo «zio» Turi tenne a riportarmi la frase più saliente: «Dio benedica l'Italia, terra in cui ancora nascono i Santi!». Il mare insegna all'uomo a riconoscere determinati limiti, perchè connessi alla sua stessa natura di uomo, rendendolo però nel contempo edotto che nel superarli, o solo nel tentativo di superarli, risiede un avvicinamento a quelle dimensioni d'immenso proprie del cielo e del mare, «cioè delle cose di Dio! E tu ne sai qualcosa, picciotto!».

Fu a questo punto che mi sentii permeato dall'empito dell'ispirazione: dopo aver salutato in fretta un sorpreso «zio» Turi, di corsa feci ritorno a casa. Sul foglio lasciato sulla scrivania, Maria aveva scritto un epiteto: «somaro». Lasciasti perdere; la «m» maiuscola di Mare, cominciando frettolosamente a scrivere, mi sembrava una corona regale e la regalità si addiceva al Mare. Alorchè finii, cercai di convincere Maria, che amava ed ama il Mare quanto me, ad abbandonare il suo rigore grammaticale; mi avvidi però che ai miei assalti verbali, contrapponeva ora occhiate in tralice, ora mezzi sorrisi. Rammentai ciò che scrisse un antico poeta: «il mare fa sbocciare garofani turchini sulla sua scorza, per dissimulare l'ira!».

Un giorno di primavera ormai inoltrata, anzi una sera, Maria m'invitò a sedere accanto a lei per leggere insieme i componimenti svolti dai suoi alunni, componimenti aventi per oggetto il Mare.

Su tutti i temi il Mare balzava fuori dalle pagine dei quaderni con lo spessore del protagonista: tutti gli alunni avevano scritto Mare con la «M» maiuscola e Maria non aveva sottolineato nè in rosso nè in blu l'errore grammaticale. A questo punto insorsi, chiedendole conto del motivo, ricordando la lezione impartitami qualche settimana prima. Questa volta, sorridendo aperta-

mente, Maria mi precisò che lei scriveva Mare con la «M» maiuscola sin da quando sedeva sui banchi di scuola, «a dispetto dei segnacci di matita!», e con precisione sin da quando, sui banchi della scuola, aveva letto l'Odissea, con riferimento particolare all'episodio della cattura di Proteo, il gran vecchio del mare, Proteo, il pastore delle foche, che una volta portato in superficie libera un aspre odore di salsedine. «Fin d'allora, ho intuito» concluse Maria «che il mare ha la straordinaria capacità di trasformare l'uomo, nato uomo senza merito alcuno, in uomo divenuto uomo al prezzo dei più duri sacrifici!».

Questa frase di Maria fu per me il giusto arpeggio d'accompagnamento all'inno d'amore cantato dallo «zio» Turi.

Onorevoli Senatori, scrisse qualcuno: «*ad auras cor canit, sed mens hominibus loquitur*»; rifacendomi a quanto fin qui narrato, potrei concludere scrivendo che, come vi è un Ministero della pubblica istruzione, non si vede il motivo per il quale non debba essere istituito un Ministero del Mare, visto tutto ciò che il Mare insegna all'uomo. Mi lusingo di credere che forse avrei la vostra solidarietà; sarebbe però un coinvolgimento in «un'ondata d'emozione». È giunto invece il «*mentis momentum!*».

La complessità di una normativa, disseminata in tantissime leggi, e l'esistenza di molteplici competenze assegnate a parecchi Ministeri, in materia di ambiente marino, mi hanno indotto a predisporre l'accluso disegno di legge che propone l'istituzione del «Ministero del Mare» ed il riordino di tutta la relativa disciplina legislativa.

Oggi, infatti, della materia si occupano, in forza delle predette numerose leggi, il Ministero dei trasporti e della navigazione (già Ministero della marina mercantile), il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (già Ministero dell'agricoltura e delle foreste), il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, e per certi aspetti, il Ministero dei lavori pubblici, le regioni ed i comuni.

Rendendo a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio, ritengo che tutto ciò che attiene all'ambiente marino non

può che appartenere, alla competenza di un solo Ministero, e non di più Ministeri, che dovrebbe denominarsi «Ministero del Mare».

Perchè «Ministero del Mare»? Perchè esclusiva funzione di detto Ministero dovrà essere quella di tutelare il mare dai danni che può ricevere dall'opera incosciente o vandalica dell'uomo, o da eventi nocivi naturali imprevedibili e dall'azione delittuosa tesa al ritrovamento ed utilizzazione di oggetti di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi degli articoli 826 e 932 del codice civile, sottoposto alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Poichè il Creatore fece l'asciutto che chiamò «terra» e la massa delle acque che chiamò «mare» e fece brulicare l'una e l'altra di esseri viventi, appare chiaro come sia prioritario, necessario ed urgente, proteggere l'esistenza dell'uomo e di tutti gli esseri viventi soprattutto dagli inquinamenti che minacciano la loro salute.

Soffermando la mia attenzione sui problemi del mare, è evidente, innanzitutto, che, quando si parla di «mare», ci si riferisce ad uno degli elementi costitutivi dello Stato e cioè del suo territorio che è delimitato dai confini che lo separano da altri Stati costituiti dalla terraferma e dal mare territoriale, cioè dalle linee di base rappresentate da una fascia di 12 miglia nautiche nonchè da una zona contigua che si estende per altre 12 miglia nautiche e da fasce interposte tra le coste italiane e quelle di alcuni Stati chiamate «Piattaforme continentali».

Nel «mare territoriale» è possibile realizzare l'utilizzazione delle risorse del mare ed i programmi di salvaguardia ambientale; nella zona contigua si possono compiere ricerche scientifiche, transitare con navi e stendere cavi sottomarini e nelle piattaforme continentali si possono, limitatamente alla fascia che, in forza di trattati internazionali, rientra nella giurisdizione italiana, sfruttare le risorse del fondo e del sottofondo del mare ma non quelle della massa acqua.

Sull'opera di tutela del mare, sotto il profilo della protezione della flora marina e della fauna ittica e della salute dell'uomo, ritengo necessario sottolineare che, già, alcuni articoli del codice civile e penale disciplinano argomenti che, direttamente o indirettamente, sono connessi al problema dell'inquinamento; anche nel codice della navigazione si trovano indicazioni per la protezione dell'ambiente, ed in particolare di quello marino, e, con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, venne presa in considerazione la salvaguardia dell'ambiente marino attraverso un testo unico delle leggi sulla pesca e, successivamente, con legge 14 luglio 1965, n. 963 e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ne regolamenta l'esecuzione, furono disciplinate tutte le attività concernenti la pesca marittima, anche e soprattutto sotto il profilo della tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

Sin dalla legge del 1965 sono stati sanciti divieti di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica, o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere pesci o altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; è stato proibito, altresì, di immettere, direttamente o indirettamente, o diffondere nelle acque sostanze inquinanti, cioè sostanze estranee, non facenti parte della normale composizione delle acque naturali, che costituiscono un diretto nocumento per la fauna ittica o che determinano alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente tali da influenzare sfavorevolmente la vita degli animali acquatici e, come ho detto, anche dell'uomo.

Dall'esposizione fatta, ritengo si rilevino, con molta chiarezza, le funzioni che dovrebbero essere svolte dal Ministero del Mare a difesa del mare, mentre, dagli altri Ministeri, dai quali dette funzioni provengono, dovrebbero essere svolte quelle relative alle materie che sembrano, a mio avviso, più appropriate agli stessi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Così, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non può che essere pertinente l'affidamento di funzioni tese a far applicare le disposizioni legislative relative alle attività, come si evince dall'articolo 2135 del codice civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura; al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente non possono che essere affidate le funzioni di fare osservare tutte le disposizioni contro i danni dell'ambiente della terraferma a cominciare dall'inquinamento atmosferico a causa dell'esercizio di impianti termici, industriali e mezzi motorizzati, i quali sono causa di immissione nell'atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo che alterano le normali condizioni di salubrità dell'aria e costituiscono, pertanto, direttamente o indirettamente, pregiudizio alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati. Agli stessi spetterebbero le funzioni tecniche sempre esercitate e la disposizione delle opere marittime nei porti nonché, rispettivamente, le attribuzioni in tema di tutela delle acque, escluse quelle marine, dagli scarichi pubblici e privati e dalla immissione di sostanze inquinanti provenienti dalle lavorazioni industriali.

Infine, al Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà permanere la compe-

tenza su tutto ciò che attiene la navigazione marittima interna ed aerea con esclusione delle funzioni di tutela dell'ambiente marino e della pesca marittima in quanto con il presente disegno di legge, vengono attribuite all'istituendo Ministero ed al Ministero della difesa tutte le attribuzioni prettamente militari attraverso anche le Capitanerie di porto.

Ritengo che tale divisione di competenze sia la più razionale ed in grado di poter assicurare, pure per la riduzione delle attribuzioni di ciascun Ministero, la migliore funzionabilità degli stessi da cui potrebbe trarne sicuro giovamento la collettività.

Per quel che riguarda, in particolare, i Ministeri del Mare e dell'ambiente, anche il raggruppamento in apposito testo unico delle leggi riguardanti la tutela dell'ambiente terrestre e marino faciliterebbe la necessaria conoscenza della normativa da parte dei cittadini dalla quale, soltanto, potrebbe scaturire la diligente applicazione della stessa.

Nel predetto raggruppamento dovrebbe rientrare la disciplina degli sport balneari ed agonistici con affidamento al Ministero del Mare il quale espleterebbe le relative funzioni di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È istituito il Ministero del mare al quale sono trasferite alcune delle funzioni del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Con decreti dei Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento dei mezzi finanziari, delle attrezzature, del personale ed uffici dei predetti Ministeri rapportati alle funzioni trasferite al Ministero del mare.

Art. 2.

1. Rientrano nelle funzioni del Ministero del mare, nell'ambito dell'estensione del mare territoriale e delle fasce marine delimitate dai trattati internazionali con altri Stati: la protezione delle zone marittime di interesse ambientale, la pesca marittima, la tutela del mare dall'inquinamento, la tutela delle acque di balneazione, la tutela del mare dallo smaltimento dei rifiuti industriali, la disciplina degli scarichi in genere nelle acque del mare e di quelli provenienti da navi ed aereomobili, l'istituzione di parchi marini e di riserve naturali marine.

2. Rientrano, altresì, nelle funzioni del Ministero del mare, di concerto col Ministero dei beni culturali e ambientali, per quanto disposto dagli articoli 826 e 932 del codice civile e dalla legge 1° luglio 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la ricerca ed il recupero dei beni mobili di inte-

resse storico, artistico, archeologico o etnografico compresi quelli che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà e le cose di interesse numismatico.

3. Il Ministero del mare di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo, è competente in materia di sport balneari e a carattere agonistico.

Art. 3.

1. Per la protezione dell'ambiente marino e delle risorse del mare, sono adottati i provvedimenti relativi alla formazione di un piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 è abrogato.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle indagini conoscitive su tutte le iniziative lungo le coste nazionali e nelle maggiori isole, il Ministro del mare si avvale degli organismi operativi nel settore ambientale di cui agli articoli 1-bis ed 1-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 5.

1. Sono devolute al Ministero del mare le attribuzioni già spettanti al Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 1, numero 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, in materia di pesca, escluse quelle nelle acque interne, ancorchè pertinenti al demanio marittimo, ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza degli istituti idrobiologici e talassografici.

Art. 6.

1. Sono devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente dai titoli I, II, III, IV, V e VII della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite ai Ministeri della marina mercantile e dell'ambiente, concernenti interventi per la difesa del mare, elencati nella legge 28 febbraio 1992, n. 220.

Art. 7.

1. Fermo restando i principi generali e le restanti disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono devolute al Ministro del mare le competenze già attribuite ai Ministri della marina e dell'ambiente, ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 29 e 30 della predetta legge, riguardante: l'istituzione di aree protette marine, la gestione delle aree protette marine, i parchi marini, le riserve marine e la vigilanza delle aree marine.

Art. 8.

1. Sono devolute al Ministero del mare le competenze già attribuite, rispettivamente, ai Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione, e dell'ambiente ai sensi delle leggi 14 luglio 1965, n. 936, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, e successive modificazioni, 5 febbraio 1992, n. 72, e 4 dicembre 1993, n. 491, concernenti, rispettivamente: la disciplina della pesca marittima, il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, la disciplina del credito peschereccio di esercizio, il fondo di solidarietà nazionale della pesca ed il riordinamento delle competenze regionali e statali limitatamente alla materia della pesca marittima.

Art. 9.

1. L'organizzazione del Ministero del mare, le relative piante organiche e le modalità di trasferimento di personale ed attrezzature già appartenenti ai Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente al Ministero del mare, saranno disciplinate con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del mare.

Art. 10.

1. Il Governo viene impegnato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico per sistemare in un corpo unitario tutte le disposizioni di legge in materia marittima rientranti nella competenza del Ministero del mare.